



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA, RIPARATIVA, D'URGENZA, NONCHÉ DI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario:

Definizioni.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 2 – Importo e categorie dell'Accordo quadro. Natura dell'accordo. Sicurezza.

Art. 3 – Documenti contrattuali. Interpretazione dell'Accordo Quadro.

Art. 4 – Norme particolari inerenti all'Accordo Quadro. Interventi attuativi. Economie.

Art. 5 – Rappresentanza dell'appaltatore.

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento. Direttore dei lavori.

Art. 7 – Durata dell'Accordo quadro. Rinnovo, proroghe e varianti ai sensi degli articoli 35 e 106 del Dlgs 50/2016.

Art. 8 – Ordini attuativi e richieste di intervento.

Art. 9 – Termini di intervento e di ultimazione. Proroghe, sospensioni.

Art. 10 – Il servizio di reperibilità.

Art. 11 – Attività di progettazione e di redazione di elaborati costruttivi ed in materia di sicurezza.

Art. 12 – Il controllo esecutivo e monitoraggio delle attività. Obblighi ed oneri particolari a carico dell'appaltatore.

Art. 13 – Verifiche sulla regolare esecuzione delle opere/Collauda.

Art. 14 – Disposizioni generali in materia di contabilità. Documenti contabili e contabilità semplificata.

Art. 15 – Termini per l'emissione degli atti contabili. Pagamenti.

Art. 16 – Conto finale. Saldo.

Art. 17 – Penali.

Art. 18 – Revisione dei prezzi. Prezzo chiuso.

Art. 19 – Polizza di per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (C.A.R. e R.C.T.).

Art. 20 – Polizza a titolo di cauzione definitiva.

Art. 21 – Garanzie sulla buona esecuzione.

Art. 22 – Danni.

Art. 23 – Norme in materia di sicurezza.

Art. 24 – Subappalto.

Art. 25 – Manodopera.

Art. 26 – Controversie. Riserve.

Art. 27 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa. Rinuncia alla tutela possessoria.

Art. 28 – Recesso

Art. 29 – Proprietà dei materiali e beni non costituenti rifiuti.

Art. 30 – Allegati

Definizioni.

I termini che seguono, ovunque utilizzati nel presente documento e in ogni altro documento contrattuale, indicano rispettivamente:

-Appalto: l'insieme delle opere ed attività quali risultanti dal presente capitolato e dagli elaborati amministrativi, tecnici, grafici nonché da ordini verbali e scritti elaborati ed impartiti dalla stazione appaltante.

-Appaltatore, Impresa, Operatore economico: l'impresa titolare del contratto d'appalto che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi d'Imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

-Ausiliari dell'Appaltatore: a prescindere dall'espressa indicazione, come tali sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o s'inseriscono, anche occasionalmente, nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o dei suoi ausiliari, ovvero i soggetti dei quali, sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si valgano nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

-Contratto di appalto: il contratto con il quale la stazione appaltante affida all'appaltatore le prestazioni.

-Capitolato Speciale di Appalto oppure Capitolato: il presente documento.

-Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto eventualmente incaricato dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

-Collaudatore oppure Certificatore o verificatore: il soggetto designato dal Committente con l'incarico di verificare, sia durante il corso dei lavori, che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità ai documenti contrattuali e alle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016.

-Giorni naturali e consecutivi o "giorni" o "periodi di tempo": i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato.

-Direttore dei Lavori (DL): soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, a cui competono i compiti di Direzione Lavori e Direzione Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016 e del DM 49/2018 e smi.

-Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): soggetto designato dall'Appaltatore, avente il compito di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DCT è anche responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei vari piani di sicurezza operativi da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è il diretto interlocutore della stazione appaltante.

-Elaborati Costruttivi: elaborati eventualmente richiesti all'impresa per individuare opere ed attività da eseguire o finalizzate a perfezionare ed affinare la progettazione, al fine di adeguare le prestazioni alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive necessarie per realizzare gli interventi a regola d'arte quali, a mero titolo esemplificativo, disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, tabelle, schemi, programma lavori, note tecniche.

-Elenco Prezzi: il documento di riferimento dei prezzi di appalto previsto ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 ed in particolare il prezzario regionale Piemonte dell'anno 2022 (ediz. straordinaria 28 luglio 2022).

-Manutenzione ordinaria: opere ed attività di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di

sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

-Manutenzione straordinaria: opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

-Offerta: l'insieme dei documenti che l'impresa ha presentato in sede di gara o di affidamento (documenti tecnici, economici e migliorativi);

-Opere, Attività, Interventi, Lavori, Obbligazioni: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera e le attività affidata completa e finita a regola d'arte nel rispetto dei requisiti richiesti.

-Ordini/Ordine attuativi/attuativo, contratto applicativo: disposizione del committente finalizzata rendere esecutivi gli interventi, con indicazione delle modalità di realizzazione ed i tempi di realizzazione.

-Progettisti: professionisti cui il Committente si riserva di affidare prestazioni progettuali per l'esecuzione delle attività;

-Progetto: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Committente, dai Progettisti o dall'Impresa, redatti nel rispetto del Dlgs 50/2016 (art. 23 e ss) atti ad individuare, anche per fasi funzionali ed interventi attuativi, le opere ed attività da realizzare;

-Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile dei Lavori: il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto ai sensi degli articoli 31 e 101 del Dlgs 50/2016 ed anche ai sensi del Dlgs 81/2008.

-Stazione Appaltante o Committente: Fondazione Ordine Mauriziano.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo quadro.

1.1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, attività, provviste, forniture e servizi necessari per lo svolgimento delle opere di manutenzione edile di natura ordinaria, preventiva, riparativa, d'urgenza, nonché per l'esecuzione di interventi e lavori di manutenzione straordinaria nei principali edifici ed immobili di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Accordo Quadro prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) Manutenzione ordinaria, le opere ed attività di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse (quali attività meramente accessorie a quelle edili), mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

b) Manutenzione ordinaria preventiva intesa quale attività di cui alla lett. a) programmata dalla stazione appaltante;

c) Manutenzione ordinaria riparativa intesa quale attività di cui alla lett. a) disposta per porre rimedio a vizi, difetti;

d) Manutenzione d'urgenza quale attività (di natura ordinaria o straordinaria) disposta per ovviare a pericoli per

l'incolumità dei beni e delle persone;

e) Manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

f) Servizio di reperibilità e pronto intervento, **con garanzia di presenza delle maestranze sul luogo dell'intervento entro 120 minuti dalla ricezione della richiesta di intervento, anche qualora dovesse manifestarsi sotto forma di semplice telefonata da parte del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Appaltante;**

g) Interventi di manutenzione relativi a: Impianti elettrici e di illuminazione e Impianti idrico-sanitari laddove meramente accessori ad interventi edili; Pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature e finiture in genere; Controsoffitti; Infissi interni ed esterni; Intonaci e rivestimenti esterni; Opere edili in genere e assistenze murarie; Opere strutturali; Opere di impermeabilizzazione; Opere di falegname, vetraio e fabbro

h) Lavorazioni in economia;

i) Smaltimento in discarica controllata dei materiali di risulta in genere, compreso lo smaltimento a norma di legge di eventuali materiali pericolosi o tossici.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico ordine relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella eventuale Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte, della buona esecuzione e con riferimento alle relative norme in materia di tutela dei beni di interesse culturale (anche ai sensi del Dlgs 42/2004 e smi), delle norme UNI; l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori oggetto dell'Accordo Quadro.

1.2. Gli immobili nei quali si svolgeranno gli interventi e le attività i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono sinteticamente così indicati:

-Comune di Nichelino (TO) Fraz. Stupinigi- Palazzina di Caccia – Esedre – Castelvecchio e loro pertinenze perimetrali e annesse;

-Comune di Buttigliera Alta e Rosta (TO)- Precettoria di S. Antonio di Ranverso e corpi di fabbrica annessi compreso tutto il concentrico storico delle Cascine ed il Podere Ospedaletto sulla via Francigena con le loro pertinenze perimetrali e annesse;

-Comune di Revello (CN) – Abbazia di Staffarda e corpi di fabbrica annessi al complesso monastico Cistercense, comprendente la loggia del Grano e la Foresteria – Tutto il borgo rurale comprese le pertinenze cortilizie e aree verdi rimaste in proprietà;

-Comune di Torino – Basilica di Via Milano n° 20;

- Altri siti di minore importanza ubicati in Piemonte concessi in comodato ad uso culto quali chiese e cappelle o immobili attualmente inagibili rimasti in proprietà;

così come meglio dettagliati nell'**allegato 1**".

Si segnala e sottolinea il **particolare pregio architettonico di tali immobili, sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente per Territorio**. In considerazione di ciò, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore garantisce una qualità di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche architettoniche degli immobili, e garantisce altresì che si asterrà dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrità.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie insindacabili, di far eseguire lavori di manutenzione ad altri operatori, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del committente, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, se non il corrispettivo per gli interventi richiesti.

È facoltà della stazione appaltante estendere, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché, l'elenco degli immobili oggetto di intervento di proprietà della stazione appaltante e siti nei comuni sopra citati.

1.3. Fatte salve le eccezioni previste dal presente documento, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente contratto; i certificati di prevenzione antincendio; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo, nonché ogni altra attività richiesta dal contratto e dal progetto esecutivo. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti tecniche e/o suppletive. Sono altresì compresi nell'importo di affidamento: lo smaltimento dei rifiuti compresi gli oneri di scarica, le assistenze murarie, la predisposizione di campionature, le spese per test e prove di materiali ed apparecchiature, l'eventuale cantierizzazione del progetto esecutivo di appalto, la taratura ed attivazione degli impianti, la produzione ed emissione di certificazioni, la documentazione "As Built" se richiesta, l'assistenza alla stazione appaltante e alla DL per la predisposizione delle documentazioni necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie per l'agibilità delle opere nonché la redazione dei particolari costruttivi e dei disegni esecutivi/costruttivi afferenti alle eventuali migliorie proposte.

Art. 2 – Importo e categorie dell'Accordo quadro. Natura dell'accordo. Sicurezza.

2.1. Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue:

Categoria	Acronimo	Classifica	Descrizione	Importo euro	Subappalto	Avvalimento
Unica e prevalente	OG 2	II	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	Euro 450.000,00	Si	No

N.B. Nella categoria OG 2 sono comprese, ai sensi dell'allegato A del d.p.r. 207/2010, le realizzazioni negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Laddove sia necessario acquisire le certificazioni degli impianti ai sensi delle vigenti norme, l'operatore dovrà – se non in possesso dei requisiti – affidare le relative prestazioni ad operatori qualificati.

Nell'importo indicato sono compresi gli oneri della sicurezza che, di volta in volta, in ragione delle specifiche prestazioni verranno compensati a misura, al lordo del ribasso d'asta.

Il valore dell'appalto è così suddiviso:

Periodo	Durata	Importo euro	<u>Di cui Sicurezza ex dlgs 81/2008</u>
Contratto	3 anni	450.000,00	35.000,00

In merito alle lavorazioni nell'ambito della categoria OG 2 non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 146 del DLgs 50/2016. L'importo sopra indicato è al netto dell'IVA.

Tutte le attività oggetto di appalto, come indicato nel prosieguo, verranno affidate previa sottoscrizione di singoli ordini attuativi dell'Accordo Quadro, compensati a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Dlgs 50/2016.

Ai sensi delle norme vigenti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, gli oneri per la sicurezza indicati non potranno essere oggetto di ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza costituisce esclusivamente **un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun intervento e pertanto potrà risultare anche sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra indicato.**

2.2. Trattandosi di un Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti **varierà in funzione delle specifiche necessità della stazione appaltante e, pertanto, l'effettivo ammontare annuo delle prestazioni rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato.** L'impresa affidataria **non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore all'importo massimo sopra indicato, ad eccezione del**

pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.

Laddove al termine (inteso quale durata) dell'Accordo Quadro, l'appaltatore non avesse realizzato interventi per l'importo massimo contrattualizzato, **il contratto medesimo si intenderà concluso e l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, mancato utile o somme di qualsiasi natura.**

2.3. Ai sensi delle norme vigenti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, gli oneri per la sicurezza indicati non potranno essere oggetto di ribasso d'asta. Vista la natura di Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza costituisce esclusivamente **un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà preventivamente stimato e computato analiticamente per ciascun intervento e pertanto potrà risultare anche sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra indicato.**

Art. 3 – Documenti contrattuali. Interpretazione dell'Accordo Quadro.

3.1. Formeranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte ancora in vigore
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto con tutti i suoi allegati ("Elenco dei fabbricati"; "DUVRI");
- c) eventuali elaborati grafici, tecnici ed amministrativi riferiti ai singoli interventi attuativi dell'Accordo;
- d) i DUVRI relativi agli interventi specifici laddove non adoperabile il DUVRI generale;
- e) il Piano sostitutivo di sicurezza, i Piani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;
- f) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti, ivi comprese le disposizioni di Autorità terze e della Soprintendenza Beni Culturali.

3.2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del DL, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto, ordinato, progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Qualora l'Appaltatore riscontrasse discordanze tra le indicazioni contenute in uno stesso documento oppure in documenti diversi, dovrà segnalare le stesse immediatamente alla DL ed attendere la determinazione della stessa e/o della Stazione Appaltante cui dovrà uniformarsi senza potersi rifiutare e/o richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In caso di norme del contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste hanno carattere di essenzialità.

3.3. L'Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti da eventi imprevisi, con la sola eccezione di quelli conseguenti a cause di forza maggiore, avendo esso potuto valutare preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle opere da eseguire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti oneri.

Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

Art. 4 – Norme particolari inerenti all'Accordo Quadro. Interventi attuativi. Economie.

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere agli ordini attuativi relativi ai singoli interventi - **entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione o comunque entro il termine indicato nell'ordine medesimo** - il cui corrispettivo è valutato con le modalità previste nel presente capitolato.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa ed eventuale Documentazione allegata dello stato dei luoghi, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

4.2. Successivamente alla sottoscrizione o comunque al riscontro dell'Ordine attuativo, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori o servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

4.3. Durante l'esecuzione dei singoli interventi l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. L'Appaltatore dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Committenza, avendone tenuto espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle attività.

4.4. Nei casi opportuni, il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione coi prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, previo semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che dovesse sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

4.5. Le maestranze dovranno essere idonee ai lavori da eseguirsi e provviste dei necessari attrezzi e mezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 5 – Rappresentanza dell'appaltatore.

5.1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

5.2. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 4 e 5 del DM 145/2000, a persona fornita d'idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei Lavori o del RUP, il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei fornitori non graditi dal Committente.

5.3. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante, deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento. Direttore dei lavori.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta anche l'esecuzione di attività di manutenzione all'interno di immobili di particolare pregio, sottoposti a vincolo architettonico, storico e artistico, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, il quale verrà individuato dalla stazione appaltante secondo il proprio ordinamento ed in ragione della natura degli interventi. La stessa potrà, pertanto, se ritenuto individuare anche diversi soggetti da incaricare in considerazione delle prestazioni esecutive da realizzare. L'attività del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali, nei termini di cui al DM 49/2018 e smi.

Al DL spetta anche il compito della predisposizione degli Ordini attuativi, attraverso i quali trova applicazione l'Accordo Quadro.

Il DL provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, alla predisposizione degli Stati di Avanzamento, all'emissione

dei Certificati di regolare esecuzione nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto, nei termini di cui al DM 49/2018 e smi., nei termini previsti nel presente capitolato speciale.

Art. 7 – Durata dell'Accordo quadro. Rinnovo, proroghe e varianti ai sensi degli articoli 35 e 106 del Dlgs 50/2016.

7.1. L'Accordo Quadro ha **durata pari 3 anni** ed è rinnovabile di ulteriore anno, a discrezione della stazione appaltante. L'avvio di esecuzione dell'Accordo verrà formalizzato mediante verbale di avvio ai sensi del DM 49/2018, anche in via d'urgenza se ritenuto opportuno.

Alla scadenza del triennio è facoltà della Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedere al rinnovo dello stesso per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 50/2016. Tale volontà verrà manifestata per iscritto all'appaltatore, **con un preavviso di 60 giorni rispetto al termine.**

Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

7.2. Le prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, nel corso della durata dell'accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione di lavori e/o servizi per la quota residua, **anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.** In tal caso, l'Appaltatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il contratto si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:

a) la scadenza del periodo temporale;

b) il raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a).

7.3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, la stazione appaltante ha la facoltà di prorogare, allo scadere del periodo di Accordo quadro, il contratto medesimo **di ulteriori 6 mesi** nelle more della procedura di affidamento successiva.

7.4. In materia di varianti si applica l'art. 8 del DM 49/2018 e l'art. 106 del Dlgs 50/2016. **Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e del comma 2 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante precisa che si riserva di apportare modifiche, non sostanziali, alle prestazioni contrattuali nei limiti del 15% dell'importo di affidamento.**

7.5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti, sia in diminuzione sia in aumento, che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno

Art. 8 – Ordini attuativi e richieste di intervento.

8.1. L'accordo quadro verrà eseguito mediante ordini attuativi da trasmettere a mezzo mail (anche ordinaria) con indicazione della natura, quantità ed importo stimato degli interventi da eseguire. Tali ordini dovranno essere riscontrati dall'appaltatore mediante risposta alla mail medesima entro e non oltre 12 ore e tale riscontro costituirà

accettazione dei luoghi di intervento ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018. Potrà essere fissato un termine inferiore laddove ritenuto necessario dalla stazione appaltante.

In considerazione della eterogeneità dei possibili lavori da eseguire, gli ordini potranno avere natura generica con riserva di verificare, in sito oppure a consuntivo, l'effettiva entità, qualità e quantità delle prestazioni. **In caso di urgenza gli ordini potranno avere natura verbale e l'Appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attività indicate. La segnalazione verrà successivamente formalizzata entro le 48 ore successive.**

Se necessario, all'ordine verranno allegati documenti integrativi inerenti alla sicurezza e gestione dei cantieri, elaborati progettuali, prescrizioni amministrative tecniche.

Alla conclusione dell'intervento, l'appaltatore dovrà trasmettere, entro le successive 48 ore, un report dell'intervento con indicazione dei seguenti elementi minimi:

-la descrizione dell'intervento;

-i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;

-l'importo dell'intervento, valutato secondo i prezzi di contratto.

-l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il limite massimo stimato dello stesso, valutato secondo i parametri indicati al successivo art. 14.

-gli eventuali allegati quali schede, fotografie ecc.

-il nome e cognome degli operai intervenuti;

-gli eventuali infortuni verificatisi;

-le problematiche esecutive riscontrate.

È facoltà della stazione appaltante valutare se consentire l'omissione di uno o più documenti sopra indicati.

La mancata trasmissione del già menzionato Report determinerà l'applicazione della penale di cui all'art.17 e costituirà, laddove reiterato per più di 3 volte nel periodo contrattuale, grave inadempimento.

8.2. L'appaltatore non potrà rifiutare, qualunque sia la sua motivazione, di adempiere agli ordini impartiti, potendo eccepire e contestare le prescrizioni mediante l'istituto della riserva nei termini del presente capitolato.

Il rifiuto ad adempiere e la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non adeguatamente motivato, a sottoscriverle entro il termine indicato, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.

Come stabilito al punto 8.1., l'ordine potrà indicare o non indicare l'importo di intervento; laddove indicato avrà natura di stima generale dell'intervento non potrà essere superato. Laddove si rendesse necessario superare il tetto massimo della spesa prevista, l'appaltatore dovrà informare il committente a mezzo del DL, il quale accerterà, a consuntivo, l'effettiva variazione in aumento.

8.3. L'importo delle prestazioni da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verrà computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite ed a consuntivo; pertanto, tale importo potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nell'ordine (laddove indicato), senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attività effettivamente eseguite. Gli eventuali importi residui rimarranno disponibili per nuovi affidamenti.

8.4. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare un ordine attuativo, prima della sua esecuzione, qualora dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre e modificare, a

proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

Art. 9 – Termini di intervento e di ultimazione. Proroghe, sospensioni.

9.1. L'appaltatore deve iniziare ed ultimare gli interventi nel rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante nell'ordine attuativo. I giorni ivi indicati sono giorni naturali consecutivi. In difetto di adempimento si applicheranno le penali riportate all'art.17.

9.2. Qualora cause di forza maggiore, circostanze speciali, ragioni di pubblico interesse, condizioni climatiche si rendesse necessario sospendere i termini di esecuzione, in via temporanea, il DL (anche su richiesta dell'appaltatore) ordinerà l'interruzione delle opere. Al cessare della causa che ha determinato la medesima sospensione, lo stesso DL disporrà la ripresa delle attività. Tra le circostanze speciali rientrano tutte le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, elaborati progettuali integrativi, elaborati costruttivi ed autorizzazioni di enti terzi, esplicita sospensione degli enti preposti alla tutela dei beni. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

9.3. La sospensione dei termini legate agli eventi sopra descritti è da ritenersi sempre e comunque legittima e' non darà diritto all'appaltatore di avanzare istanza di risarcimento del danno nei termini previsti dall'art. 10 del DM 49/2018. In ragione, infatti, della natura dell'accordo e della impossibilità di predeterminare a priori la qualità, quantità ed entità delle operazioni, le attività possono essere interrotte per redigere varianti, elaborati progettuali e quanto necessario per portare a compimento gli interventi.

9.4. Fuori dei casi sopra contemplati, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra le quali rientrano l'interruzione dei finanziamenti per l'esecuzione del presente appalto, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che l'hanno indotto a sospendere i lavori.

Non saranno ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da: ritardi, insufficienze e/o errori nelle progettazioni ed adempimenti che fanno carico all'Appaltatore; ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori; ritardi nell'esecuzione dei lavori per motivi imputabili all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi; scioperi od altre agitazioni, anche a carattere nazionale o regionale, ivi compresi quelli non disciplinati dalla vigente normativa.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'Appaltatore così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo, così come definito all'art. 27 del presente capitolato

9.5. L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata, una proroga, che indichi, a pena d'inammissibilità, oltre alle motivazioni specifiche anche il tempo residuo necessario per concludere gli interventi. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, previo parere del DL, entro 10 giorni dal suo ricevimento. Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi

espressamente contemplati dal presente documento e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore.

La concessione della proroga non comporta nessun tipo di riconoscimento e/o risarcimento all'Appaltatore, qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non può avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile esclusivamente all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e lavoratori autonomi;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) carenza di personale dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;
- f) ogni altro fatto o circostanza comunque attribuibile all'Appaltatore e/o ai subappaltatori e lavoratori autonomi;
- g) le sospensioni disposte dalla Committente, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Art. 10 – Il servizio di reperibilità.

10.1 Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità operante 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi), nonché il pronto intervento (entro 2 ore dalla chiamata) a fronte di eventuali situazioni che potrebbero costituire pericolo per le persone o rischio di danno per gli immobili. Il servizio di reperibilità dovrà avere inizio con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e proseguire senza soluzione di continuità fino al termine di durata dell'Accordo medesimo.

A tale scopo, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore dovrà comunicare al RUP ed al DL i numeri telefonici e/o altri riferimenti del/dei Referenti per il servizio di reperibilità.

L'intervento richiesto a titolo di reperibilità avverrà prioritariamente mediante ordine attuativo scritto ma, in ragione della possibile urgenza, potrà essere reso esecutivo mediante richiesta verbale o telefonica e successivamente, nelle 48 ore successive, formalizzato.

10.2. Il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale che, in caso di chiamata, il personale addetto sia in grado di provvedere senza indugio e senza necessità di presenza fisica di personale della Committenza alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione immediata delle situazioni di pericolo, compreso il ricorso a eventuali transennamenti, delimitazione di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc. al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al massimo i possibili danni sia diretti che indotti a strutture e impianti. Gli interventi inoltre, dovranno provvedere, per quanto possibile, al ripristino della funzionalità delle parti di edificio interessate.

Art. 11 – Attività di progettazione e di redazione di elaborati costruttivi ed in materia di sicurezza.

11.1. E' facoltà della stazione appaltante, per determinati interventi che richiedono la redazione di elaborati progettuali anche in materia di sicurezza, affidare l'esecuzione di tali attività a soggetti e professionisti esterni. Sarà cura della Stazione Appaltante la predisposizione e l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici, nonché delle autorizzazioni urbanistiche, compresi tutti gli oneri per diritti,

bolli, ecc. Restano a carico, comunque, dell'appaltatore l'esecuzione (eventuale se ritenuta necessaria dal DL) degli elaborati di cantierizzazione e di precisazione, affinamento e definizione di particolari costruttivi di dettaglio. L'eventuale progettazione verrà allegata all'ordine attuativo per l'esecuzione dello specifico intervento.

L'appaltatore dovrà darvi corso con la necessaria diligenza e massima tempestività, in modo tale che gli elaborati e documenti della "cantierizzazione del progetto di appalto" sottoposti all'esame ed approvazione del DL risultino completi, esaurienti ed esplicativi in ogni loro parte e dettaglio.

Pertanto, laddove se ne ravvisasse la necessità, ovvero dove risultasse anche solamente opportuno, anche a semplice richiesta del DL, l'appaltatore dovrà implementare ed integrare il progetto di appalto con rappresentazioni generali e di dettaglio, revisioni di relazioni di calcolo, approfondimenti prestazionali, analisi economiche e comparative, ecc. senza che da ciò ne possano derivare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

11.2. È facoltà altresì del committente affidare all'impresa la redazione di elaborati grafici di intervento laddove non sia necessario redigere una progettazione esecutiva completa e, pertanto, nel caso sia sufficiente definire modalità di cantierizzazione, particolari tecnici e particolari costruttivi, anche in materia di sicurezza.

Art. 12 – Il controllo esecutivo e monitoraggio delle attività. Obblighi ed oneri particolari a carico dell'appaltatore.

12.1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente ogni indicazione, documento ed atto, finalizzati a consentire il controllo ed il monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. In particolare, con cadenza settimanale, nel giorno concordato con il DL, l'appaltatore dovrà comunicare le attività programmate per la settimana, con orari e luoghi di esecuzione (in particolare per gli interventi di manutenzione preventiva) in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente, corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla committenza.

L'assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell'invio dei resoconti, determinando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i lavori eseguiti nel periodo di riferimento, sarà oggetto di applicazione di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Committenza a risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.

12.2. Obblighi in materia di infortuni. Al fine di monitorare la situazione infortunistica nei cantieri, l'Appaltatore, e per suo tramite gli esecutori, i subappaltatori, i cottimisti e i prestatori d'opera a questi assimilati, nonché i lavoratori autonomi, devono inviare all' Unità Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Unità Operativa Sicurezza sul Lavoro, in busta chiusa (oppure a mezzo pec), entro cinque giorni dalla data di accadimento di ogni infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, copia della denuncia INAIL (dandone immediata comunicazione scritta anche all'eventuale CSE, al Direttore dei Lavori e alla Stazione Appaltante), indicando la fase lavorativa alla quale l'infortunato stava lavorando al momento dell'infortunio. La segnalazione dell'infortunio deve essere registrata nel Report di intervento indicato all'art. 8.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tale obbligo, o ritardi ingiustificatamente la trasmissione di tali dati, sarà applicata immediatamente la penale di cui al successivo articolo. Inoltre, a prescindere dall'applicazione della penale, qualora le violazioni siano reiterate, la Stazione Appaltante resta in facoltà di ricorrere alla

risoluzione immediata del contratto con addebito dei danni.

12.3. Obblighi in materia d'identificabilità dei lavoratori e accesso delle maestranze in cantiere. L'Appaltatore ed i relativi esecutori e/o subappaltatori devono munire il proprio personale impiegato nel cantiere, di una "tessera di riconoscimento", corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Gli esecutori e/o subappaltatori, inoltre, devono indicare obbligatoriamente gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile.

L'accesso di tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e dei lavoratori autonomi è subordinato alla trasmissione da parte delle stesse alla Stazione Appaltante, nella figura del DL, in coincidenza con l'inizio dei lavori, dell'elenco nominativo delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per fornire, a qualsiasi titolo, prestazioni lavorative per conto dell'impresa. L'elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato.

Compete al Direttore dei Lavori accertarsi che tale adempimento sia correttamente svolto dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tutti gli obblighi di cui sopra, sarà applicata la penale di cui all'art.17. Inoltre, a prescindere dall'applicazione della penale, qualora le violazioni siano reiterate, la Stazione Appaltante resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto con addebito dei danni conseguenti.

12.4. Obblighi in materia di orario e organizzazione del lavoro. Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore (e per il suo tramite le imprese esecutrici, subappaltatrici e i lavoratori autonomi) dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative alla tutela dei beni culturali e simili), alle prescrizioni del presente contratto, nonché, agli ordini della direzione lavori. L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

12.5. Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore:

- 1) Le spese per la sorveglianza (anche notturna) e per la guardiania continua durante tutte le ore di lavoro delle aree di cantiere;
- 2) Le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc.; Le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai ed i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 3) Le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

- 4) Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o d'infiltrazione che possano arrecare danni.
- 5) Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a eventuali strade di servizio che sono state utilizzate per l'uso del cantiere;
- 6) Le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi;
- 7) Le spese per la realizzazione, qualora richiesto dalla DL, di un sistema di lavaggio degli automezzi in uscita dal cantiere per ottemperare alle prescrizioni che dovessero essere emanate dalle autorità di vigilanza e/o della Polizia Municipale.
- 8) Le spese per la pulizia dei materiali stoccati e/o pre-assemblati a piè d'opera preventivamente alla loro messa in opera.
- 9) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere.
- 10) L'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.
- 11) La redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti alle opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dal DL, da fornire entro venti giorni dalla specifica richiesta. L'Appaltatore si obbliga a far approvare dal DL gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga inoltre a far approvare dal DL tali elaborati, atti alla realizzazione della struttura metallica e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.
- 12) Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere a giudizio insindacabile del DL, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
- 13) La custodia e successiva consegna al DL delle certificazioni, omologazioni, collaudi, di componenti e singoli impianti realizzati, richiesti dalle normative in vigore e necessari per il collaudo definitivo dell'opera.

12.6. Oneri finalizzati all'esercizio del potere d'ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori.

Sono a carico dell'appaltatore:

- 1) Le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi.
- 2) Le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati.
- 3) La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio

della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che del Direttore Tecnico di Cantiere nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

4) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.

5) La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

6) Le spese, nessuna esclusa, per l'esecuzione di campioni e/o modelli di lavorazione - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale ed apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell'opera prima della esecuzione stessa; a tal proposito si ribadisce che l'esecuzione di tali controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla DL per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali.

7) La spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore lavori che del direttore Tecnico di Cantiere, nei modi più idonei a garantirne l'autenticità.

8) La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Dei Lavori (ad esempio per misurazioni, verifiche) ed il loro ripristino.

9) Le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della D.L.

10) L'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate; il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, con redazione di verbale e apposizione di suggelli, nonché la loro eventuale stagionatura e le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori presso laboratori ufficialmente autorizzati.

11) Le spese per l'approntamento ed esecuzione delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo.

12) Gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo.

13) Le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna ed il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge.

14) Le spese per l'esecuzione di copie del progetto esecutivo oltre la copia ricevuta alla consegna dei lavori, dei disegni contabili, di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente sia in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento.

- 15) Le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente sia in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento.
- 16) L'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.
- 17) Gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti.
- 18) Gli oneri per eventuali prove, sondaggi, saggi, ecc., come previsti nel presente contratto per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.
- 19) La predisposizione e la consegna - se richiesta e strettamente necessaria - al Direttore dei Lavori, a fine lavori e prima dell'emissione del Conto finale, di due copie cartacee dei disegni costruttivi ed esecutivi di cantiere: essi dovranno rappresentare l'opera, impianti compresi, così come è stata realmente eseguita (As-Built) completi di piante e sezioni quotate, schemi di tutti gli impianti eseguiti, particolari dei materiali montati, etc.
- 20) La documentazione sopra indicata sarà inoltre fornita su supporto informatico (CD-ROM - Files con estensione DWG o DXF).
- 21) La recinzione del cantiere, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno.
- 22) L'apposizione, entro il termine stabilito per la consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori del cartello di cantiere secondo le indicazioni del DL;
- 23) Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, l'apposizione della prescritta segnaletica di sicurezza (cartellonistica) al fine di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
- 24) Gli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le prove di ogni tipo relative alle opere civili ed impianti, ivi compresi quelli tecnologici ed elettrici ed i loro singoli componenti, come richiesto dalla DL.

12.7. Trattandosi di attività di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attività, che evidentemente non hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili e le disposizioni in materia di beni culturali. In particolare, per ciascun intervento dovrà essere applicata la "regola dell'arte" in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato anche e soprattutto in relazione al particolare pregio architettonico degli edifici all'interno dei quali si espletano i servizi stessi. Nella fase esecutiva l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attività svolte negli edifici, in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione l'Appaltatore, senza alcun incremento di corrispettivo dovrà: installare o integrare i mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al massimo i disturbi;

- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessità, senza per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

12.8. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi ulteriori che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola d'arte. In nessun caso l'Appaltatore potrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
2. Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e nel contratto;
5. La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attività, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione delle attività nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai già menzionati servizi;
7. La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attività;
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore per l'esecuzione disegni e tavole per gli opportuni

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

9. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

10. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

11. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

12. L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

13. Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei servizi entro 3 giorni dall'ultimazione delle attività;

14. L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

12.9. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nelle Richieste di Fornitura nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si le disposizioni del DM 49/2018.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle norme vigenti.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» vigenti.

Art. 13 – Verifiche sulla regolare esecuzione delle opere/Collaudò.

La stazione appaltante si riserva di verificare la regolare esecuzione delle opere mediante CRE oppure mediante Collaudo, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016.

La verifica della regolare esecuzione è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Art. 14 – Disposizioni generali in materia di contabilità. Documenti contabili e contabilità semplificata.

14.1. Tutti gli interventi ordinati a mezzo di Richieste di Fornitura verranno computati a misura in analogia alle

norme previste per la contabilità dei lavori pubblici, applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:

- Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2022 (ediz. straordinaria 28 luglio 2022);
- Prezzari DEI correnti;
- Nei termini di cui all'art. 8, comma 5, del DM 49/2018 e smi.

Ai prezzi come sopra computati verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara. Per eventuali lavori o interventi in economia, il corrispettivo verrà desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera, con applicazione del ribasso unicamente sulle quote di utile e spese generali.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della mano d'opera comprende e compensa la movimentazione del personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

14.2. Per ciascuno ordine attuativo, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste. Solo in caso di attività continuative (come, ad esempio, la reperibilità) ovvero in caso di interventi particolarmente prolungati, potrà essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.

14.3. La contabilità verrà effettuata in termini semplificati ai sensi dell'art. 15 del DM 49/2018 ed i documenti contabili di riferimento saranno:

- unico documento contabile (secondo le consuetudini della stazione appaltante) costituente libretto delle misure e/o Registro di contabilità, anche nella forma di computo metrico estimativo;
- unico documento costituente lo stato avanzamento lavori.

È facoltà del DL, in ragione della natura ed entità del lavoro, redigere un documento unico che riassume i citati documenti contabili.

Art. 15 – Termini per l'emissione degli atti contabili. Pagamenti.

15.1. Si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni contenute nel Dlgs 50/2016 e nel DM 49/2018.

15.2. I pagamenti in acconto verranno emessi mediante Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale

ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.

Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattura allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili sottoscritti per accettazione ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

15.3. Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente comminate nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni. La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

15.4. In caso di subappalti si applica l'art. 105 del Dlgs 50/2016 in materia di pagamenti diretti, salvo specifico accordo tra appaltatore e subappaltatore.

15.5. Il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro è soggetto alla verifica di cui all'art. 48- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

15.6. Su ogni pagamento verrà operata una trattenuta del 5%, la quale verrà corrisposta alla data di emissione del CRE/collaudato con esito positivo. E' facoltà della stazione appaltante, per interventi ordinari e semplici, omettere la trattenuta della predetta garanzia.

Art. 16 – Conto finale. Saldo.

16.1. Al termine e scadenza dell'Accordo Quadro, verrà emesso il conto finale ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018 e smi. Il saldo verrà liquidato nei termini previsti dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 e dalle norme, vigenti, del dpr 207/2010 (e smi), ivi compresa la trattenuta del 5% di cui al precedente articolo. La liquidazione avverrà previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc. In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile, l'appaltatore infatti risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle attività riconosciuta e accettata.

16.2. Qualora la Stazione Appaltante esercitasse la sua facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro, ai fini della contabilizzazione di lavori e servizi, emissione di rate in acconto ecc. il rinnovo sarà valutato come appalto separato. Pertanto, si provvederà all'emissione di conto finale e certificato di regolare esecuzione e la contabilità ripartirà ex novo, con l'emissione del primo SAL ecc.

Art. 17 – Penali.

17.1. Le penali sono previste per ritardi nella esecuzione degli ordini impartiti e per gli inadempimenti previsti nel presente capitolato e potranno essere cumulate.

17.2. Qualora il Committente accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. Qualora l'Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di importo compreso tra **€ 250,00 e € 500,00** per ciascuna infrazione contestata. In quest'ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all'Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile del Committente medesimo. L'Appaltatore potrà comunque formulare le sue osservazioni/deduzioni, con onere documentale della prova, entro 8 giorni lavorativi dalla contestazione.

17.3. Resta inteso che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell'Appaltatore le spese e gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

17.4. L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei relativi ordini attuativi e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.

17.5. L'importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.

17.6. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell'Appaltatore, si darà luogo all'applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'esecuzione delle attività sarà applicata una penale da **€ 100,00 a € 250,00** che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo: nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data indicata dal Committente; nella ripresa dei lavori/servizi successiva al verbale di sospensione rispetto alla data indicata dal Committente; nell'ultimazione delle prestazioni rispetto alla tempistica stabilita dal Committente; nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.

b) Nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni di "Reperibilità e Pronto Intervento" rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale **di € 500,00** per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità e della gravità del ritardo, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. **Qualora detto tipo di inadempimento dovesse ripetersi, la Stazione Appaltante procederà direttamente alla risoluzione del Contratto per giustificato motivo, stante il rischio che un intervento non tempestivo potrebbe provocare sia ai beni immobili sia al pubblico per ragioni di sicurezza.**

c) Nel caso di inadempimenti in materia di sicurezza, infortuni, maestranze (come previsto nel capitolato), verrà applicata una penale da **€ 500,00 a € 1.000,00** che verrà determinata dal Committente in funzione dell'entità dell'inadempienza, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.

d) Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, si applica l'art. 30 del Dlgs 50/2016. Il mancato pagamento dei dipendenti determina una penale per inadempimento pari ad **€ 100 per ogni giorno** di ritardo nell'adempimento.

L'importo delle penali per ritardo non potrà eccedere la misura del 10% di ciascun Ordine. Nel complessivo le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Accordo Quadro. Diversamente, il Committente potrà avviare il procedimento di risoluzione del contratto stesso.

Art. 18 – Revisione dei prezzi. Prezzo chiuso.

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Eventuali variazioni a tale disciplina saranno oggetto di modifica qualora dovesse manifestarsi una variazione del quadro normativo di riferimento nel corso di validità del contratto.

Art. 19 – Polizza di per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (C.A.R. e R.C.T.).

19.1. L'Appaltatore deve costituire una garanzia C.A.R./RCT. Mediante Polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore (art. 103, comma 7, del Codice). Tale polizza deve specificamente essere riferita alla natura di beni culturali ed artistici oggetto di intervento.

19.2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 1.500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

19.3. Il Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker assicurativo di fiducia per farne verificare la congruità. L'Appaltatore è tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia: la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici; la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati; la qualifica di terzo si estende anche al committente, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti.

La polizza assicurativa contiene esplicitamente le seguenti clausole: in caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione, ogni assicurato potrà rivolgersi a essa come se avesse direttamente stipulato la polizza; i rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza s'intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore

19.4. La copertura assicurativa è estesa: ai danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; ai danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; alla responsabilità civile verso terzi per le somme che l'impresa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per il

massimale della somma assicurata per le opere; agli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.

Art. 20 – Polizza a titolo di cauzione definitiva.

20.1. L'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Dlgs 50/2016.

20.2. La cauzione definitiva sarà svincolata solamente dopo la comunicazione formale della Stazione Appaltante relativa all'approvazione del collaudo dei lavori e Certificato di regolare esecuzione, svolto con le modalità di cui al presente capitolato.

20.3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione, escutendola parzialmente o totalmente:

- 1) per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore;
- 2) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- 3) per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale;
- 4) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- 5) per l'applicazione delle penali
- 6) per ogni altro inadempimento previsto nel capitolato.

20.4. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere direttamente sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento in corso d'opera.

Art. 21 – Garanzie sulla buona esecuzione.

21.1. L'Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisi e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed impegna l'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

21.2. La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant'altro

realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, ripristino di orditura di tetti e interventi di consolidamento strutturale le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nella relativa Richiesta di Fornitura; con la firma per accettazione della stessa da parte dell'Appaltatore, si intende compresa anche l'accettazione del suddetto termine di garanzia.

21.3. E' facoltà della stazione appaltante in relazione a singoli interventi di particolare rilevanza e complessità richiedere all'appaltatore la produzione di una polizza postuma decennale. La stessa polizza verrà richiesta prima dell'avvio dell'intervento e verrà verificata dalla stazione appaltante nella sua validità ed efficacia, in piena discrezionalità. La mancata produzione della polizza costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 50/2016.

Art. 22 – Danni.

22.1. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore medesimo).

22.2. I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.

22.3. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Art. 23 – Norme in materia di sicurezza.

23.1. Disposizioni generali.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare a tutte le imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi, le norme e le prescrizioni del Dlgs 50/2016, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle Direttive Comunitarie in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

I lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente provvederà ad inquadrarli nelle specifiche ipotesi

previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari adempimenti di competenza in materia di SSLL.

In termini generali, quindi, gli interventi potrebbe non essere riconducibili negli obblighi previsti ai fini della redazione di PSC e POS. L'impresa, quindi, in relazione ai singoli interventi o comunque in generali agli interventi complessivi sarà tenuto a redigere un **Piano di sicurezza sostitutivo** nei termini previsti dal dlgs 81/2008 (all. XV).

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalità indicate allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

23.2. Osservanza ed attuazione delle misure di sicurezza. DVRI.

L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, darà attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.

I relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) il quale verrà adeguato in funzione della specificità degli interventi di manutenzione.

Il DUVRI, redatto dal Committente, allegato al presente Capitolato, è finalizzato a fornire all'Appaltatore tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovrà comunque presentare il proprio Piano di sicurezza sostitutivo (o POS), corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che verrà eseguito.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente per la sicurezza, il quale farà da riferimento in materia di sicurezza per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al RUP.

Tale referente dovrà, oltre a quanto stabilito nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra l'altro:

- a) coordinare l'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, assistenti, operai, lavoratori autonomi ecc.);
- b) comunicare al committente i nominativi delle seguenti figure: Capo cantiere; Preposti delle imprese esecutrici; Responsabili delle procedure di emergenza di tutte le imprese esecutrici (Pronto Soccorso e Antincendio); Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisorie presenti in cantiere;
- c) programmare le Riunioni Periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all'attrezzatura.
- d) tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, i documenti della sicurezza;
- e) responsabilizzare il "preposto" ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Capocantiere) e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
- f) disporre ed esigere che il preposto faccia osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione
- g) provvedere alla compilazione giornaliera dell'elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità

degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;

- h) provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
- i) verificare o impartire disposizioni al preposto sull'affidabilità degli organi di sollevamento;
- l) curare il coordinamento con le ditte subappaltatrici operanti in cantiere (od eventuali lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con l'eventuale PSC;
- m) rendere edotti i lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali;
- n) curare o impartire idonee disposizioni al preposto al riguardo dell'affissione nel cantiere della cartellonistica riguardante le principali norme di prevenzione degli infortuni;
- o) verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento, comunicando per iscritto al CSE o DL le risultante di tali operazioni;
- p) informare i lavoratori interessati, prima dell'inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova squadra di operai nell'ambito di una stessa lavorazione, sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell'orario di lavoro un incontro di formazione;
- q) provvedere personalmente o impartendo istruzioni al Capocantiere affinché sia tenuta costantemente aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei DPI;
- r) assicurarsi personalmente, o impartendo istruzioni al Capocantiere, della conformità delle macchine, utensili ed attrezzature che verranno utilizzate in cantiere, verificando la validità della documentazione in dotazione alle stesse;
- s) verificare personalmente, o impartendo istruzioni al Capocantiere, che anche le macchine e le attrezzature di terzi che entrano in cantiere (fornitori, subappaltatori, lavoratori autonomi, etc.) siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo corretto.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

23.3. Cantieri temporanei e mobili. Piani di Sicurezza

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui opere risultino inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/08. In tal caso l'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, in adempimento alle norme vigenti, redige e consegna alla stazione appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza (POS). Qualora non ricorrano gli obblighi della nomina del Coordinatore per la sicurezza, sarà onere dell'Appaltatore, come già indicato, redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato XV del già più volte citato D.Lgs. 81/08.

23.4. Prescrizioni in materia di personale dipendente.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte. Egli sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito. Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di sicurezza e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori. In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici, saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

23.5. Prescrizioni in materia di lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo è individuato nella persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi sono obbligati a:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza (PSC e POS di tutte le Imprese esecutrici) e tutte le richieste del Coordinatore della sicurezza e del DL;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;

- collaborare e cooperare con le Imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore ed il Coordinatore della sicurezza sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con tutti i lavoratori a lui subordinati, nonché collaborare la committenza e presenziare obbligatoriamente alle Riunioni preliminari e periodiche.

23.6. Sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza.

La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disciplinata dall'articolo 92, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sarà disposta dal Coordinatore della sicurezza non solo in caso di "pericolo grave e imminente direttamente riscontrato", ai sensi del comma citato, ma anche nell'eventualità del mancato adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici, ivi compresi i lavoratori autonomi, di particolari obblighi previsti dal PSC e/o dal citato D. Lgs. 81/2008, e a tale scopo ritenuti d'immediata applicazione, la cui violazione protratta nel tempo comporterebbe una situazione lavorativa di alto rischio per i lavoratori, tale da generare per gli stessi una situazione di grave pericolo.

La durata della sospensione, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, sarà oggetto di valutazione insindacabile da parte del Coordinatore della sicurezza sentito il DL.

La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della Stazione Appaltante sull'idoneità delle modifiche apportate dal soggetto inadempiente alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa dal Coordinatore della sicurezza.

In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il Coordinatore della sicurezza, sentito il DL, avrà la facoltà di proporre al Responsabile dei Lavori e alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto e l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente, fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice civile.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore, delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 24 – Subappalto.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 25 – Manodopera.

25.1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

25.2. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

25.3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, si applica l'art. 30 del Dlgs 50/2016. Il mancato pagamento dei dipendenti determina una penale per inadempimento pari ad **euro 100** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

Art. 26 – Controversie. Riserve.

26.1. In materia di controversie si applicano le norme contenute negli articoli 205 e 208 del Dlgs 50/2016.

26.2. Le riserve sono lo strumento mediante il quale l'Appaltatore solleva le proprie contestazioni di carattere economico, tecnico e amministrativo in ordine all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Sono intempestive le riserve iscritte alla cessazione del fatto che generato la richiesta connessa sia a maggiori oneri diretti sia a maggiori oneri indiretti (anomalo andamento, frazionata esecuzione, protrazione del termine di esecuzione, sospensioni parziali dei lavori).

Tale disposizione si applica a tutte le domande, di qualunque natura, contabile o amministrativa, sia che esse ricadano in fatti ad effetto istantaneo o saltuario, sia che discendano da fatti continuativi, cioè quelli prodotti da una causa che si protrae nel tempo.

26.3. Gli atti dell'appalto idonei a ricevere le riserve, a pena di inammissibilità e intempestività, sono: L'ordine attuativo; il verbale di consegna dei lavori; gli ordini di servizio del DL e/o del RUP; i verbali di sospensione e ripresa dei lavori; gli atti di sottomissione; i verbali di concordamento nuovi prezzi; gli atti contabili; il certificato di ultimazione dei lavori; il conto finale; il CRE/ certificato di collaudo.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate, a pena d'inammissibilità, in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano.

Le ragioni delle pretese non possono essere riportate in maniera succinta, ma in modo rigoroso, senza ambiguità e tenendo sempre presenti i principi di buona fede e media diligenza; pertanto sono inammissibili le riserve che risultino: generiche e prive dei fatti che si sono verificati e quindi che sono a fondamento della domanda (prova del fatto); manchevoli della prova dell'imputabilità dei fatti causativi del danno, a carico della Stazione Appaltante; prive del nesso di causalità tra i fatti dannosi e il comportamento, anche omissivo, della Stazione Appaltante; pertanto ai fini dell'ammissibilità delle riserve è necessario che ricorrano tutte le condizioni elencate; l'assenza anche solo di una condizione comporta l'inammissibilità delle relative domande risarcitorie.

In particolare, le riserve devono contenere, sempre a pena d'inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che gli siano dovute: i maggiori importi non devono essere esposti in forma generica, ma devono essere determinati esattamente e giustificati sia per le quantità e per gli importi totali, sia per i singoli prezzi unitari, in modo che, in qualunque momento, ne sia possibile, senza difficoltà, la verifica ed il controllo.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa. Rinuncia alla tutela possessoria.

27.1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Dlgs 50/2016.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate per il ritardo superino il 10% del valore dell'intero appalto. Si riserva, altresì, di risolvere il contratto qualora siano applicate più di tre penali per inadempimento.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

27.2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Appaltatore:

-si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;

-non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;

-utilizzi subappaltatori non autorizzati;

sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

La stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto qualora perda uno dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 o perda i requisiti speciali di qualificazione.

27.3. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

27.4. In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

27.5. La stazione appaltante te ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
- mancata sottoscrizione degli ordini attuativi entro il termine previsto e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio della stazione Appaltante), entro i termini indicati negli stessi ordini per n. 3 volte anche non consecutive;
- violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
- inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all'esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti.

27.6. L'appaltatore rinuncia sin d'ora, in caso di risoluzione del contratto, alla tutela possessoria.

Art. 28 – Recesso

Ai fini del recesso si applica l'art. 109 del Dlgs 50/2016.

La stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli ordini attuativi affidati, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o attività debbano comunque essere completate.

Art. 29 – Proprietà dei materiali e beni non costituenti rifiuti.

I materiali provenienti dalle lavorazioni sono di proprietà della Stazione Appaltante, laddove non costituiscano rifiuti. Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto sui LL.PP. (articolo oggi in vigore), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione della Committenza.

Art. 30 – Allegati ed ulteriori specifiche tecniche.

Costituiscono allegati al presente capitolato i seguenti documenti

1. Elenco dei principali siti di intervento e le planimetrie dei medesimi.
2. Il DUVRI redatto dalla stazione appaltante;

La stazione appaltante si riserva in relazione a singoli interventi di allegare agli ordini esecutivi singole specifiche tecniche di intervento, al fine di connotare le peculiarità e particolarità dei siti oggetto di lavori.